330/2025
Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice Unico Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 79259 dalla Sig.ra **XX** (c.f. omissis), nata a omissis il omissis e residente in omissis, via omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Toschi antistataria, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Gavinana 2, presso lo studio legale;

Contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, Roma Via Ciro il Grande 21; INPS sede di Roma, Via di Torrevecchia n. 592, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

per il riconoscimento dell'invalidità civile superiore ai fini dell'applicazione dei benefici

previsti dall'art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.219/2022 per rinnovo notifiche;

Vista l'ordinanza n. 109/2023 che ha disposto CTU;

Udito all'udienza l'avv. Sara Toschi per la ricorrente, e l'avv. Gianna Fiore per l'INPS;

rilevato in

FATTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1. La ricorrente, infermiera presso la ASL Roma 1, con il presente ricorso, ha chiesto di dichiarare il proprio diritto alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, co.3 della legge 388/2000, eventualmente previo espletamento di parere medico legale, a mezzo consulenza tecnica d'ufficio.

Ha rappresentato che, in data 21-10-2020, aveva presentato domanda all'INPS per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini dell'applicazione del beneficio in parola. La Commissione medica di Prima Istanza aveva riconosciuto la ricorrente odierna invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%, con verbale del 28-06-2021. In data 15-12-2021, l'interessata aveva reiterato all'Istituto la richiesta dei menzionati

benefici, con il mod. AP 10. La ricorrente ha sostenuto che le proprie patologie di seguito indicate comportano un'invalidità superiore al 74%: "pregressa asportazione di melanoma maligno nella regione addominale, spondilodiscopatia, sindrome ansioso- depressiva, artrite psoriasica, cervicobrachialgia bilaterale e astralgia della spalla destra", allegando copiosa documentazione medica.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con ordinanza n.219/2022 era stato ordinato il rinnovo della notificazione del ricorso ai sensi dell'art.155, comma 8, c.g.c.; dopo il rinnovo della notifica l'INPS si è costituito in data 6 luglio 2023 successivamente quindi all'udienza di discussione del 22 giugno 2023.

3. All'esito della citata udienza, con ordinanza n. 109/2023 era stata disposta la consulenza d'ufficio del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa -C.M.L.- Sezione speciale presso la Corte dei conti, ai sensi dell'art 166 c.g.c., sul seguente quesito: "accertare se il quadro clinico della ricorrente, alla data della domanda di invalidità (21.10.2020), già vagliata con parere dalla Commissione Medica in atti, corrisponda o meno ad una

situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento, specificando la relativa percentuale, la decorrenza e le ragioni medico giuridiche a supporto".

4. L'INPS si è costituito successivamente all'udienza, in via preliminare, chiedendo di dichiarare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con ogni conseguenza di legge con riferimento alle spese di lite.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. È stata depositata la relazione peritale d'ufficio definitiva, in data 6 maggio 2025, in cui il CTU riferisce di aver svolto le operazioni peritali in sede collegiale medico-legale, con analisi della documentazione medica, con visita diretta, nessuno presente per l'INPS.

L'Ufficio medico legale ha concluso, ritenendo che la ricorrente presenti un quadro clinico che corrisponde ad una invalidità civile dell'80% alla data della domanda amministrativa.

6. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle proprie memorie depositate.

7. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

8. La fattispecie in esame riguarda la richiesta di riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quella acclarata da organi collegiali medico legali, al fine di ottenere i benefici di legge previsti dall'articolo 80 co. 3 della legge 23/12/2000, n. 388. Giova ricordare che la citata disposizione ha previsto che "*a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento ..., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa*."

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. Trattandosi di questione che involve elementi tecnici della scienza medica, è stata disposta CTU, ai sensi dell'art 166 c.g.c., i cui esiti sono, per quanto qui di rilievo, favorevoli alla ricorrente. Il

Collegio medico interpellato, dopo aver preso in considerazione e valutato tutte le patologie riscontrate da documentazione medica, sulla base delle risultanze dell'analisi della documentazione e della visita collegiale, ha accertato la sussistenza delle patologie già riconosciute dalla commissione medica nel 2021, ma ha altresì valutato maggiore la percentuale di invalidità, pari all'80%, motivando in modo adeguato, con applicazione della formula di Balthazard, previa assegnazione ad ogni patologia uno specifico inquadramento medico. Ha ritenuto Il complesso menomativo nella percentuale dell'80% fosse già presente alla data della domanda amministrativa e tutt'oggi sussistente in maniera incrementale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

10. Alla luce delle conclusioni dell'organo consulenziale, il Giudice ritiene che la valutazione effettuata dal CTU e compendiata nella relazione peritale sia correttamente motivata, sulla base della documentazione in atti, puntualmente analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa.

Pertanto, il Decidente, condividendo le valutazioni espresse dal perito d'ufficio e non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle

valutazioni medico legali svolte dal Collegio medico legale, dichiara sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74% (nel caso specifico 80%), ai fini dell'attribuzione del beneficio della contribuzione figurativa, dalla data della domanda amministrativa del 21-10-2020.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto.

12. Le spese sono compensate, tenuto conto della valenza tecnico sanitaria della controversia. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità dello stesso.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

accoglie il ricorso.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di

competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
14.07.2025 11:41:57
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03